COMUNE DI MURLO

(Provincia di SIENA)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA

DI SOGGIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 26/2/2025

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 4/6/2025

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 30/7/2026

Indice

Art. 1 Istituzione dell'imposta
Art. 2 Presupposto dell'imposta
Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
Art. 4 Periodo di applicazione, modalità e misura dell'imposta
Art. 5 Esenzioni
Art. 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Art. 7 Versamento dell'imposta
Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
Art. 9 Sanzioni amministrative e interessi
Art. 10 Riscossione coattiva
Art. 11 Rimborsi e interessi
Art. 12 Contenzioso
Art. 13 Pubblicazione
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 Decorrenza e applicazione

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Murlo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 23 del 14.03.2011 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
2. Nel Comune di Murlo è istituita l'imposta di soggiorno allo scopo di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. In sede di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione illustrativa degli interventi realizzati, in corso di realizzazione o predisposti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Murlo come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Murlo.
3. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune del conto della gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 4 – Periodo di applicazione, modalità e misura dell'imposta

1. L'imposta si applica per l'intero anno solare dal 1 gennaio al 31 di dicembre, solamente per il 2025, anno di istituzione sarà applicata dal 1° aprile al 31 dicembre. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sei pernottamenti per persona, anche non continuativi, in ogni mese solare e nella medesima struttura. Detto limite di sei vale anche in caso di pernottamenti continuativi a cavallo di due mesi, sempre nella stessa struttura.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2.
3. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora la suddetta deliberazione non venga presa si intendono confermate le misure in essere.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono inoltre esenti dal pagamento dell'imposta:
 a) tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Murlo;
 b) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 c) coloro che assistono degenti presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale nella misura di un accompagnatore per paziente;
 d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
 e) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alla Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nel nostro territorio per esigenze di servizio;
 f) i portatori di handicap non autosufficienti (con idonea certificazione medica) più un accompagnatore;
 g) coloro che si trovano a pernottare a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche

autorità per fare fronte a situazioni di emergenza a seguito di eventi calamitosi e di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

h) coloro che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro;

i) coloro che pernottano nelle strutture del territorio comunale per motivi di studio.

2. a) l 'esenzione di cui ai punti c) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente nonché il periodo di riferimento della prestazione sanitaria e/o di ricovero;

2. b) l'esenzione di cui al punto h) è subordinata alla presentazione di idonea comunicazione rilasciata dal datore di lavoro;

3. l'esenzione di cui al punto i) è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi frequentato.

Art. 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Murlo sono tenuti ad informare, mediante affissione nelle proprie strutture di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Murlo comunicano entro il 15 gennaio dell'anno successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nell'intero periodo di applicazione dell'imposta (anno precedente) e il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. "La comunicazione verrà effettuata a mezzo procedura telematica, secondo le modalità comunicate sul sito internet del Comune, oppure, in caso di impossibilità, su supporto cartaceo via pec con gli stessi dati".
3. I gestori delle strutture ricettive comunicano, su apposita modulistica fornita dal Comune, le generalità di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta entro i medesimi termini stabiliti al comma 2 del presente articolo.
4. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì presentare, entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 15 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale secondo la normativa vigente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
5. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviando tramite posta raccomandata; per chi è dotato di firma digitale, l'invio del conto della gestione, sottoscritto digitalmente, può essere effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC).
6. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta per almeno 5 anni.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Murlo.
2. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati, per i nuclei familiari e, in genere, per ogni singola camera e/o appartamento.
3 Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare "*per almeno 5 anni*" idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta in un anno con le seguenti scadenze:

 entro il 15 di giugno per le riscossioni relative al periodo gennaio/ maggio;
 entro il 15 di ottobre per le riscossioni relative al periodo giugno/settembre;
 entro il 15 di gennaio dell'anno successivo le riscossioni relative al periodo ottobre/dicembre.

5. I versamenti dovranno avvenire:
 mediante pagamento a mezzo sistema bancario;
 mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 - Sanzioni amministrative e interessi

1. "Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997, come modificato dal D.Lgs 14 giugno 2024 n.87. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo e 17 del D.Lgs. n° 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.Lgs. n°23 del 14/3/2011, così come modificato dall'art.180, comma 3, del D.L. n.34 del 19/5/2020, convertito in legge n.77 del 17/7/2020, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, si applica dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 ai sensi dell'art. 7.bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
5. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 8 nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
6. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2,3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981.
7. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili."

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 11 - Rimborsi e interessi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

3. Gli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 9, spettano per le somme oggetto di Rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.

Art. 13 - Pubblicazione

1. Il regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Murlo e sul sito web istituzionale nella sezione regolamenti.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
2. Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dalla Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di categoria e da gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di verifica e monitoraggio per eventuali modifiche che dovranno comunque seguire l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.

Art. 15 – Decorrenza e applicazione

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1/4/2025 per il primo anno, per le annualità 2026 e seguenti l'imposta è dovuta dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267